



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 3014

Seduta del 16/09/2024

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

Oggetto

NUOVA INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI SPAZIALI E GEOGRAFICI RISERVATI ALLA PROFESSIONE DI ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA (AMM), IN ATTUAZIONE DEL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 01914 DEL 23/09/2020

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale

Pier Attilio Superti

Il Direttore di Funzione Specialistica

Simone Rasetti

Il Dirigente

Luca Vaghi



Regione Lombardia LA GIUNTA

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con DCR n. XII/42 del 20 giugno 2023 – Pilastro 6 “Lombardia protagonista” – Ambito strategico 6.3 “Sport e grandi eventi” - Obiettivo strategico 6.3.1 “Promuovere l'attività sportiva”, nell'ambito del quale si definisce che “particolare attenzione sarà dedicata inoltre allo sport all'aria aperta e allo sviluppo e valorizzazione delle professioni sportive (maestri di sci e guide alpine)”;

VISTA la D.C.R. del 29 giugno 2021, n. XI/1911 “Risoluzione concernente le iniziative in favore dei territori montani”, che impegna la Giunta Regionale, tra l'altro, a:

- “contribuire a migliorare l'attrattività delle aree rurali in montagna, valorizzando e promuovendo le attività escursionistiche e alpinistiche e diffondendo forme di turismo eco-compatibili anche con l'avvio di specifiche campagne di promozione e comunicazione”;
- “promuovere la fruizione della Rete escursionistica della Lombardia che comprende anche i sentieri e le strade storiche di montagna, quali elementi di attrattività e di fruizione del territorio capaci di attrarre visitatori”;

VISTA la legge 2 gennaio 1989, n. 6 “Ordinamento della professione di guida alpina” ed in particolare:

- l'art. 21, laddove si dispone che le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di Accompagnatori di Media Montagna (di seguito AMM), i quali svolgono, in una zona o regione determinata, le attività di accompagnamento, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e di illustrazione alle persone accompagnate delle caratteristiche dell'ambiente montano percorso;
- l'art. 22, laddove si dispone che nelle Regioni che prevedono la figura professionale dell'Accompagnatore di Media Montagna, l'esercizio di tale attività è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle Guide Alpine;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, che individuano le attrezzature alpinistiche;

VISTA la Legge Regionale 1° ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”, ed in particolare:

- l'art. 1, che include tra le proprie finalità anche la promozione dell'attrattività dei



Regione Lombardia LA GIUNTA

territori montani, dell'escursionismo e degli sport della montagna, nonché la formazione dei professionisti della montagna, a tutela della sicurezza di praticanti e fruitori;

- l'art. 2, secondo cui la Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 con il coinvolgimento di più enti, tra i quali anche il Collegio regionale delle guide alpine;
- l'art. 10, secondo cui "L'esercizio della professione di AMM è subordinato al possesso dell'abilitazione e all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine";

VISTO il Regolamento Regionale 29 settembre 2017, n. 5 di attuazione della l.r. 26/2014, ed in particolare l'art. 16 "Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna", che al comma 1 stabilisce "...Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il collegio regionale delle guide alpine, sono definite le zone in cui si svolgono le attività di accompagnamento";

VISTA la Legge Regionale 27 febbraio 2017, n. 5 "Rete escursionistica della Lombardia" che tra le sue finalità annovera la valorizzazione delle attività escursionistiche e alpinistiche e che prevede, in particolare, per la realizzazione ed aggiornamento del Catasto regionale della Rete Escursionistica della Lombardia (REL) a cura dell'Ente Regionale Servizi Agricoltura Foreste (ERSAF), la collaborazione del Collegio regionale delle guide alpine e del Club Alpino Italiano (CAI);

VISTO a tale riguardo il regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 di attuazione della legge Regionale 27 febbraio 2017, n. 5 ed in particolare, l'allegato 2, parte integrante dello stesso, recante "Limiti e condizioni per la fruizione in sicurezza della REL - segnaletica direzionale unificata e specifiche tecniche" che, nella Parte 1, Sezione B, Parte D (Escursionismo) riporta nel dettaglio, tra l'altro, le attrezzature escursionistiche, le progressioni, le tecniche nonché la scala delle difficoltà escursionistiche del CAI, che distingue classificazione dei sentieri secondo il grado di difficoltà degli stessi, con la descrizione del significato per ogni grado di difficoltà:

- T (sentiero turistico);
- E (sentiero escursionistico);
- EE (sentiero per escursionisti esperti);
- EEA (itinerario per escursionisti esperti con attrezzatura);

RICHIAMATA la D.G.R. del 17 ottobre 2017, n. X/7235 "Individuazione delle aree di esercizio della professione di Accompagnatore di media montagna", approvata in attuazione dell'art. 16 del r.r. 5/2017, che stabilisce le aree di attività di competenza della professione di AMM e, nello specifico che:



Regione Lombardia LA GIUNTA

- 1) “costituisce area di esercizio della professione dell'AMM l'intero territorio regionale della Lombardia, ad eccezione dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque l'uso di tecniche alpinistiche, per la progressione, l'uso di corda, picozza e ramponi e/o qualsiasi altra tecnologia e/o tecnica che possa ricadere nell'uso di tipo alpinistico;
- 2) sono individuate inoltre quali aree di attività di competenza della professione dell'AMM:
 - a) le aree e terreni situati al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare;
 - b) gli itinerari e percorsi situati al di sotto della quota altimetrica di 600 metri, classificati con indici di difficoltà E (Sentiero escursionistico) ed EE (Sentiero per escursionisti esperti) secondo la segnaletica elaborata dal Club Alpino Italiano (CAI) per la gestione delle reti sentieristiche, di cui all'allegato 2, Parte 1, del regolamento regionale 3/2017”;

VISTA la legge del 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, intendendosi per tali le attività economiche, anche organizzate, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative;

CONSIDERATO CHE l'art. 2 della sopra citata legge n. 4/2013 stabilisce che ai professionisti, anche se iscritti ad associazioni, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale;

DATO ATTO che alcuni esercenti la professione di “guida ambientale escursionistica”, altrimenti detta “guida naturalistica”, iscritti alla Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (di seguito AIGAE), iscritta all'elenco delle associazioni professionali non organizzate tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), ai sensi dell'art. 10 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, hanno impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 16 gennaio 2018, contro Regione Lombardia e Collegio regionale delle Guide Alpine, con domanda cautelare, la Deliberazione di Giunta regionale n. X/7235 del 17 ottobre 2017, volta a individuare



Regione Lombardia LA GIUNTA

le aree di esercizio della professione di AMM, ed il Capo IV, articoli dal 16 al 21, del r.r. 5/2017, deducendo i seguenti motivi di illegittimità, di seguito sinteticamente riportati:

I. sarebbe introdotto un ampliamento illegittimo del profilo professionale degli AMM, in quanto di fatto sarebbe loro attribuita una esclusività sulle attività di accompagnamento anche su sentieri che non presentano difficoltà tecniche; inoltre, il processo di classificazione dei percorsi non sarebbe oggettivo ed imparziale perché affidato al CAI, che collabora con il Collegio nazionale delle Guide Alpine;

II. la previsione di una professione regionale "facoltativa", posta dalle Legge n. 6/1989 (tali sarebbero gli AMM), sarebbe incompatibile con il diritto alla libera circolazione dei servizi e alla concorrenza fra i professionisti, di cui alla Legge n. 4/2013;

III. AMM e GAE sarebbero due professioni distinte ed autonome, che verrebbero esercitate nello stesso ambiente naturale e pertanto la professione di AMM non potrebbe precludere l'esercizio alla professione di GAE: l'accompagnamento lungo i percorsi escursionistici potrebbe essere svolto sia dalle GAE che dagli AMM;

IV. mancanza di adeguata motivazione dei provvedimenti regionali; la motivazione adottata (assicurare la sicurezza e incolumità delle persone accompagnate) sarebbe non dimostrata e viceversa contraddetta dai dati in possesso dei ricorrenti;

V. mancanza nell'ordinamento giuridico italiano di una definizione di "montagna", e quindi impossibilità di stabilire con esattezza l'ambito professionale riservato agli AMM e quali siano le attività vietate alle altre figure professionali;

VI. illegittimità degli atti relativi a corsi ed esami, in quanto gli stessi non potrebbero essere affidati al Collegio delle Guide Alpine, in violazione dell'art. 18 del d. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", laddove si afferma il divieto di partecipazione di operatori concorrenti al rilascio di titoli autorizzatori;

CONSIDERATO che Regione Lombardia ha provveduto a inviare all'Ufficio dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con nota Prot. N1.2018.0002668 del 19 marzo 2018 le controdeduzioni in merito al ricorso presentato dall'AIGAE, e che in data 19 marzo 2018 anche il Collegio regionale delle Guide Alpine della Lombardia, tramite l'Avvocato Marco Zambelli, ha trasmesso all'Ufficio Sport le controdeduzioni ad opponendum sul ricorso citato;

PRESO ATTO che l'Ufficio dello Sport presso la Presidenza del Consiglio di Ministri ha



Regione Lombardia

LA GIUNTA

trasMESSO al Consiglio di Stato la propria relazione in data 1 aprile 2019, nell'ambito del procedimento finalizzato all'emissione del parere previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" come propedeutico alla decisione del Presidente della Repubblica, dichiarando di condividere le argomentazioni addotte da Regione Lombardia e dal Collegio Regionale delle Guide Alpine, sostenendo che:

- la Regione si è limitata a definire le zone e le aree di operatività degli AMM, senza introdurre divieti per le altre professioni, tenuto conto che i limiti e le regole di coesistenza in medesimi ambiti di operatività sono sanciti da fonti statali;
- la Corte costituzionale ha affermato la riserva dello Stato, sia nell'individuazione delle diverse figure professionali, sia nella disciplina inerente alla formazione, sia nell'istituzione di nuovi Albi;
- il Dipartimento per le politiche europee ha condotto un esame di tutta la regolamentazione nazionale relativa alle professioni, il Piano nazionale di riforma delle professioni è stato notificato alla Commissione europea nell'aprile 2016 e la figura dell'AMM è stata ricondotta nell'orbita professionale di Guida alpina;
- la Regione ha motivato le ragioni della propria scelta evidenziando la necessità di definire le aree di attività dell'AMM in funzione delle particolari caratteristiche dell'ambiente montano, evidenziando che anche i sentieri classificati come "E" presentano i pericoli tipici della progressione montana e attengano ad attività che non sono meramente ascrivibili all'area turistico-ricreativa;
- sul prospettato conflitto di interessi fra CAI e Collegio regionale delle guide alpine, la Regione ha osservato che il CAI è ente pubblico non economico, con le specifiche attribuzioni conferite dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91 "Riordinamento del Club alpino italiano";

VISTI:

- il parere interlocutorio n. 1916 del 28 giugno 2019 con il quale la Sezione prima del Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare, chiedendo una relazione integrativa al DAGL (Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi);
- la relazione istruttoria della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, Rif. UPS 0004630 del 1° aprile 2019, che supporta le controdeduzioni di Regione Lombardia e del Collegio regionale;

VISTO il Parere del Consiglio di Stato - sezione Prima – Adunanza di Settore n. 01914/2020 del 23 settembre 2020, Numero Affare 00582/2019, depositato in data 20 novembre 2020, n. 01914/2020 che stabilisce:

1. il ricorso è solo in parte fondato e può dunque essere accolto, ma solo nei limiti di seguito specificati;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. l'attività delle GAE si colloca nell'ambito delle "professioni non organizzate" (in ordini o collegi) di cui alla Legge n. 4/2013, la cui disciplina mira esclusivamente a migliorare su base volontaria gli standard professionali attraverso l'associazionismo libero, ma esclude che gli esercenti tali professioni non organizzate possano costituirsi in ordini o collegi;
3. l'attività di AMM invece si colloca nel campo delle professioni regolamentate disciplinate dalla direttiva 2005/36/CE recepita con il d. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, e più in particolare si colloca nell'ambito della professione organizzata di Guida alpina (Legge n. 6/1989), ponendosi cioè come un sottotipo della "Guida alpina" previsto espressamente dall'art. 21 della Legge 6/1989, in base al quale "le Regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di AMM" incasellandone l'attività nel più ampio quadro delle competenze delle Guide Alpine (art. 2, comma 1, della Legge 6/1989), tanto che quello degli AMM viene a costituire una sorta di sottoinsieme caratterizzato però da minore grado di difficoltà tecnica (con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque l'utilizzo di corda, piccozze e ramponi), arricchito dall'attività complementare di illustrazione alle persone accompagnate delle caratteristiche dell'ambiente montano percorso;
4. per la delimitazione dei rispettivi ambiti di operatività delle due figure professionali, e sul versante della valutazione di proporzionalità delle restrizioni alla libera prestazione di servizi ed alla concorrenza derivanti dalle previsioni della Legge n. 6/1989 (nella parte in cui autorizza la riserva di ampi campi di attività professionale alla figura dell'AMM), sono intervenute le sentenze della Corte costituzionale n. 372 del 6 luglio 1989 e n. 459 del 23 dicembre 2005;
5. in particolare, con la Sentenza n. 459/2005 la Corte ha operato una puntuale regolamentazione dei confini tra le due distinte attività professionali, individuando come criterio – che deve fungere anche da limite alla riserva esclusiva in favore degli AMM – non la generica attività di accompagnamento in aree montane, bensì l'accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti "l'uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche" o "l'attraversamento di aree particolarmente pericolose (e cioè delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque l'uso di corda, piccozze e ramponi)", mentre la figura della GAE ha un profilo professionale finalizzato soltanto ad illustrare gli aspetti ambientali e naturalistici dei diversi territori (montani, collinari, di pianura ed acquatici) e con esplicita esclusione dei percorsi di particolare difficoltà;

CONSIDERATO, inoltre, che il Parere del Consiglio di Stato - sezione Prima – Adunanza di Settore n. 01914/2020 del 23 settembre 2020, Numero Affare 00582/2019:



Regione Lombardia LA GIUNTA

-
- ritiene conforme alla normativa comunitaria la norma nazionale e regionale istitutiva della professione di AMM;
 - ritiene, al punto 11.2, legittima la riserva in capo agli AMM dei percorsi riconducibili ai sentieri classificati "EE", giustificata dalle caratteristiche dei terreni montani da percorrere acclivi ed impervi con difficoltà di progressione;
 - ritiene, al punto 7.2, legittima la previsione, recata dal regolamento attuativo n. 5 del 29 settembre 2017, di demandare a una deliberazione della giunta regionale, sentito il collegio regionale delle guide alpine, la definizione delle zone e gli ambiti spaziali e geografici destinati alle attività di accompagnamento riservate agli AMM;
 - reputa infondata la censura avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di procedere alla classificazione dei sentieri affidato al CAI, in quanto il CAI presenta adeguati requisiti di terzietà, trattandosi di un ente pubblico non economico nazionale istituito dalle leggi n. 91/1963 e n. 70/1975, con la previsione, tra i suoi compiti istituzionali, di provvedere "al tracciamento e manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche";
 - esclude l'esistenza di un "disarmonico squilibrio" tra l'assetto della disciplina degli AMM su base regionale e l'esigenza di una uniforme regolamentazione delle professioni su tutto il territorio nazionale; infatti, nelle regioni nelle quali la specifica figura dell'AMM non sia stata introdotta, le attività di accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti l'uso di tecniche o attrezzature alpinistiche o l'attraversamento di aree quali le zone rocciose, i ghiacciai ed i terreni innevati, restano comunque riservate alle Guide alpine, e pertanto l'attività delle GAE risulta omogenea in tutto il territorio nazionale: "sarebbe invero errato ipotizzare che in mancanza di leggi regionali attuative di AMM anche i percorsi propriamente montani, caratterizzati da serie difficoltà, possano essere frequentati dalle GAE a cui non è richiesta una specifica ed adeguata preparazione professionale tale da garantire la sicurezza degli utenti anche in quegli ambiti";
 - rigetta il motivo d'impugnazione diretto a contestare l'organizzazione e la effettuazione degli esami, affidati dalla l.r. n. 26/2014 e dal r.r. n. 5/2017 al Collegio delle Guide Alpine, in quanto è previsto che la Regione mantenga le funzioni di definizione e di organizzazione dei corsi e degli esami di abilitazione;
 - giudica fondato il motivo di ricorso con cui è denunciata la sproporzione, per eccesso, della riserva operata nella richiamata DGR n. 7235/2017 in favore degli AMM con riferimento agli ambiti non giustificati sul piano della proporzionalità della deroga limitativa della concorrenza e del mercato: tali sono i percorsi riconducibili ai sentieri classificati "E" (secondo la classificazione del CAI di cui anche al r.r. n. 3/2017); per definizione, infatti, essi sono privi di difficoltà



Regione Lombardia LA GIUNTA

tecniche), specie se sotto la quota dei 600 m (si tratta del tipo di sentiero più presente sul territorio italiano nonché il più frequentato e rappresenta il 75% degli itinerari dell'intera rete sentieristica);

- per le dette ragioni dichiara illegittimi, per difetto di proporzionalità, gli atti impugnati nella parte in cui riservano agli AMM anche la sentieristica classificata "E";
- riserva alla discrezionalità amministrativa e tecnica dell'Amministrazione Regionale la possibilità di "riesercitare la propria funzione per ridefinire, all'esito di un procedimento adeguatamente partecipato, anche attraverso il confronto con le categorie interessate, gli ambiti territoriali e i percorsi che possano essere legittimamente riservati agli AMM rispetto a quelli per i quali possa invece essere consentita l'attività delle GAE, e ciò attenendosi ai criteri logico-giuridici enunciati nel parere n. 01914/2020 e sulla base di un'adeguata istruttoria, volta a distinguere i diversi percorsi esaminati in base alle loro oggettive caratteristiche e al tipo di impegno richiesto";

PRESO ATTO inoltre che:

- in attuazione dell'art. 59 della direttiva 2013/55/UE di modifica della direttiva 2005/36/CE, recepita con il D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, che prevede che ciascuno Stato membro conduca uno screening di tutta la regolamentazione nazionale relativa alle professioni, è stato adottato con il D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 il "Piano Nazionale di riforma delle Professioni" predisposto dal Dipartimento delle Politiche europee;
- tale Piano include le Guide alpine e, nell'ambito di questa categoria professionale, anche gli AMM (e le guide vulcanologiche) classificati come "professionisti qualificati per affrontare consapevolmente i rischi che le attività in luoghi montani ed incontaminati necessariamente comportano. Il professionista deve essere in grado di gestire il rischio e deve avere la capacità di relazionarsi con gli altri", principio valido anche per quanto riguarda le leggi regionali emanate ai sensi della Legge 6/1989 che "sono state integralmente validate dalla Commissione Europea", senza nessuna contestazione o avvio di procedure di infrazione;
- con nota della "Presidenza del Consiglio dei ministri DPE 0003725 P-4.22.15" del 29 marzo 2017 l'Accompagnatore di media montagna è definito come "professione regolamentata" ai sensi della Direttiva 2005/36/CE;

RITENUTO necessario, al fine di attuare le finalità prescritte dalla l.r. 26/2014 e dalla l.r. 5/2017 e in attuazione del parere n. 01914/2020 del 23 settembre 2020 del Consiglio di Stato, provvedere nuovamente ad individuare gli ambiti spaziali e geografici riservati all'attività degli AMM;



Regione Lombardia LA GIUNTA

RILEVATO che Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto richiesto dal Consiglio di Stato, ha attivato procedimenti di confronto con le categorie interessate, coinvolgendo ed incontrando:

- in data 6 settembre 2021, l'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE);
- in data 7 settembre 2021, la Libera Associazione Guide Ambientali Escursionistiche Professionistiche (LAGAP);
- in data 8 settembre 2021, il CAI Lombardia e lo ERSAF Lombardia;
- in data 13 settembre 2021, il Collegio regionale Guide Alpine Lombardia;

CONSIDERATO che le parti udite hanno espresso proposte divergenti e tra loro non associabili, neppure parzialmente, rendendo necessario procedere alla nuova definizione mediante il supporto di dati tecnico-statistici;

PRESO ATTO che, in base ai Rapporti dati delle attività del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), che effettua interventi di soccorso ed assistenza immediata ai soggetti infortunati, alle persone in difficoltà, ai soggetti in imminente pericolo di vita o a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti, principalmente su terreni impervi in ambiente montano:

- il maggior numero di attività di soccorso effettuate risultano essere interventi in ambito escursionistico, in particolare:

Anno	2019	2020	2021	2022
% interventi totali	43,8%	46,6%	47,8%	50,2%

- la principale causa di incidente, per le annualità di riferimento, risulta essere determinata da caduta/scivolata, seguita dall'incapacità a continuare il percorso, che comprende oltre all'incapacità di proseguire o di tornare sui propri passi, il ritardo, la perdita dell'orientamento e lo sfinimento;

Cause Intervento	2019	2020	2021	2022
Caduta/scivolata	46,2%	46,9%	46,8%	45,9%
Incapacità	26,1%	28,4%	27,3%	26,3%

ACQUISITI i dati relativi agli interventi effettuati dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) sul territorio lombardo nelle annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, si è provveduto ad un'analisi puntuale degli stessi, suddividendoli per annualità, con disamina per localizzazione, quota altimetrica, descrizione, attività,



Regione Lombardia LA GIUNTA

cause dell'incidente e criticità, identificando e quantificando gli interventi effettuati in ambito escursionistico che risultano connessi alle caratteristiche impervie del terreno;

DATO ATTO che dall'analisi sopra effettuata (Allegato A) emerge che:

- vi sia un continuo incremento degli interventi di soccorso in corrispondenza del crescere della quota altimetrica;
- a partire dai 700 m di quota risulta un evidente aumento degli interventi;
- dai 700 ai 2.100 m di quota vi è un consolidamento del numero degli interventi, senza diminuzioni di rilievo;
- dalla quota di 2.100 m, per natura solitamente identificabile come terreno alpinistico e non escursionistico, vi è un calo degli interventi;
- gli interventi effettuati nelle annualità analizzate, da quota altimetrica 0 m fino a quota 2.100 m, su un totale di 1878 eventi, sono così suddivisi:

Quota (m s.l.m.)	0 – 700	701 - 1.400	1.401 - 2.100
n. interventi	309	797	772

- gli incidenti al di sopra dei 700 m, a parità di dislivelli considerati, risultano essere più del doppio;

RITENUTO CHE l'aumento esponenziale degli eventi è da ricondurre alla natura dei terreni e dei sentieri che sopra la quota di 700 m sono caratterizzati da una crescente acclività, con un proporzionale aumento del rischio di scivolata e caduta, principali cause degli incidenti; inoltre all'aumento della quota corrisponde la repentinità degli eventi meteorologici, con rapidi innalzamenti o abbassamenti termici, sviluppo di fenomeni meteorici anche temporaleschi improvvisi con conseguente drastica diminuzione della visibilità ed aumento delle difficoltà di orientamento e accresciuto pericolo di trovarsi in terreni ignoti ed ancor più complessi;

RILEVATO che il percorso formativo dell'AMM consente l'acquisizione delle competenze professionali specifiche e inerenti, tra le altre, alla conoscenza di elementi di meteorologia e nivologia, alle tecniche di progressione in salita e discesa, alla gestione del gruppo, all'uso di attrezzatura e supporti tecnici, alla capacità di gestione dell'emergenza con interazione degli organismi di soccorso sanitario e di polizia (elisoccorso, Search And Rescue, Vigili del Fuoco Corpo Forestale, Carabinieri e Polizia) necessaria per far fronte alle sopra riferite situazioni di pericolo e difficoltà;



Regione Lombardia LA GIUNTA

RILEVATO, pertanto, che gli AMM risultano essere in possesso di conoscenze e abilità specifiche che consentono l'accompagnamento di persone in aree montane e comunque d'outdoor anche caratterizzate da una particolare altitudine e da situazioni ambientali difficili e quindi del tutto competenti nella valutazione dei rischi riscontrabili in tali luoghi e capaci di adottare, nel caso, le opportune azioni atte alla salvaguardia, tutela nonché protezione degli accompagnati, garantendo così le maggiori condizioni di sicurezza possibile;

SENTITO il Collegio regionale delle guide alpine, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del Regolamento Regionale 29 settembre 2017, n. 5 di attuazione della l.r. 26/2014;

RITENUTO pertanto di poter stabilire quanto segue:

1. costituisce area di esercizio della professione dell'Accompagnatore di Media Montagna l'intero ambito regionale della Lombardia, ad eccezione dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque l'uso di tecniche e attrezzature alpinistiche, e comunque riconducibili all'uso di tipo alpinistico, in coerenza con la normativa statale ed europea vigente, in quanto tali terreni costituiscono area esclusiva di esercizio della professione della Guida Alpina e Aspirante Guida Alpina;
2. costituiscono inoltre ambiti spaziali e geografici riservati alla professione dell'Accompagnatore di media montagna:
 - a) gli itinerari e percorsi situati al di sopra della quota altimetrica di 700 m s.l.m., classificati con indici di difficoltà E (Sentiero escursionistico) ed EE (Sentiero per escursionisti esperti) secondo la segnaletica elaborata dal Club Alpino Italiano (CAI) per la gestione delle reti sentieristiche;
 - b) gli itinerari ed i percorsi situati al di sotto della quota altimetrica di 700 metri s.l.m., classificati con indici di difficoltà EE (Sentiero per escursionisti esperti), secondo la segnaletica elaborata dal Club Alpino Italiano (CAI) per la gestione delle reti sentieristiche;

DATO ATTO che le Guide Alpine - Maestri di Alpinismo e gli Aspiranti Guide Alpine possono esercitare le attività di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 21 comma 3 della legge n. 6/1989;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura, che definiscono l'attuale assetto della Giunta Regionale;

A votazione unanime espressa nelle forme e modi di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di stabilire, in attuazione del Parere del Consiglio di Stato - sezione Prima – Adunanza di Settore n. 01914 del 23 settembre 2020 - Numero Affare 00582/2019, gli ambiti spaziali e geografici riservati agli Accompagnatori di Media Montagna (di cui ai paragrafi 5.2 e 7.2 del Parere del Consiglio di Stato) come segue: costituisce area di esercizio della professione dell'Accompagnatore di Media Montagna l'intero territorio regionale della Lombardia, ad eccezione dei terreni che richiedono l'uso di tecniche e attrezzature alpinistiche, in quanto tali terreni costituiscono area esclusiva di esercizio della professione della Guida Alpina e Aspirante guida, in coerenza con la normativa statale ed europea vigente;
2. di individuare quali ambiti spaziali e geografici riservati alla professione dell'Accompagnatore di Media Montagna, secondo la classificazione delle reti sentieristiche, di cui all'allegato 2, Parte 1, del Regolamento Regionale 28 luglio 2017 n. 3 "Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 - Rete escursionistica della Lombardia" e s.m.i.:
 - a) gli itinerari ed i percorsi classificati con indici di difficoltà EE (Sentiero per escursionisti esperti);
 - b) gli itinerari e i percorsi situati al di sopra della quota altimetrica di 700 metri s.l.m. classificati con indici di difficoltà E (Sentiero escursionistico);
3. di dare atto che le Guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine possono esercitare le attività di cui al presente provvedimento ai sensi dell'art. 21 comma 3 della legge n. 6/1989;
4. di dare atto che la presente deliberazione sostituisce la D.g.r. n. 7235 del 17 ottobre 2017 "Individuazione delle aree di esercizio della professione di Accompagnatore di Media Montagna";
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di trasmettere il presente provvedimento a:
 - Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia;
 - AIGAE;
 - LAGAP;
 - CAI Lombardia;
 - ERSAF Lombardia;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- ARPA Lombardia;
 - Comunità Montane ed Enti Parco della Regione Lombardia;
 - Direzioni Generali interessate;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge